

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLELIA GALANTINO

Seduta del 23/01/2024

FATTO

Il 03/07/2023 A, a seguito dell'esito infruttuoso del rituale reclamo, proponeva ricorso nei confronti di B chiedendo che l'Arbitro Bancario Finanziario, verificato che B aveva rifiutato illegittimamente la proposta di cessione del credito d'imposta relativo al SAL2 dell'appalto, condannasse B al risarcimento del danno quantificandolo in €. 42.713,78, oltre spese legali.

In punto di fatto, la ricorrente affermava:

1. In data 02/02/2022 aveva inviato a B la proposta da quest'ultima predisposta, relativa alla cessione di crediti fiscali, ex artt. 119, 121 D.L. 34/2020, per complessivi €. 551.555,99 equivalente al 110% del SAL 2 dell'appalto per cui B aveva già acquistato i crediti d'imposta del SAL 1;
2. A aveva provveduto agli adempimenti di competenza, inserendo la proposta nel portale dell'Agenzia delle Entrate, ed aveva verificato che la pratica continuava a figurare "*in attesa di accettazione*" sul suddetto, mentre la stessa era indicata "*in lavorazione*", sul portale di B;
3. Dopo ripetuti solleciti per le vie brevi, il 12/04/2022 il legale rappresentante di A aveva interpellato gli incaricati di B, per verificare lo stato della richiesta e dopo

ulteriore contatto con referente di B aveva appreso che la cessione del credito d'imposta non sarebbe stata accettata, malgrado l'indicazione sul portale di B, in quanto la A non aveva integrato la documentazione, richiesta che A negava esserle stata inoltrata;

4. Il 03 /05/2022 B aveva comunicato formalmente il rigetto della proposta di cessione del credito d'imposta, assumendo non essere stata integrata la documentazione, e comunicando che, dal 07/03/2022, essa non accettava le cessioni del credito d'imposta successive alla prima;
5. A seguito dell'immotivato rifiuto A aveva ceduto il credito alla Banca Omega, ma a condizioni meno vantaggiose: il credito era stato accettato nella misura del 95% dell'ammontare dei corrispettivi indicati in fattura ed era stata applicata una commissione d'incasso di €. 7.765,06.

Di qui la richiesta di risarcimento per la differenza rispetto alle condizioni offerte da B, oltre alla rifusione delle spese legali.

La resistente deduceva:

1. L'incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario "*ratione materiae*", in quanto la controversia è relativa all'applicazione dell'art. 121 D.L. 34/2020, norma tributaria sottratta alla cognizione dell'Arbitro;
2. B esercita un servizio di carattere bancario o finanziario solo con riferimento all'attività di "xxxxx" e l'acquisto dei crediti d'imposta esula da detto servizio, per cui la controversia, anche sotto detto profilo, non rientra nella competenza dell'Arbitro.
3. La ricorrente non aveva integrato la documentazione richiestale in data 11/03/2022 e tale inadempimento aveva giustificava il rifiuto della proposta.

La ricorrente replicava:

- a) L'eccezione d'incompetenza *ratione materiae* è infondata, in quanto la controversia non verte sull'applicazione della norma tributaria;
- b) Il contratto proposto da B ha natura finanziaria e come "*operatore finanziario di natura istituzionale riconosciuto ed autorizzato ai sensi di legge*" si propone B;
- c) Ribadiva non aver mai ricevuto la dedotta richiesta di integrazione documentale, che peraltro B non aveva in alcun modo provato, essendosi limitata ad allegare alle deduzioni solo un file, dal quale non si desumeva né il destinatario, né la data di invio.

La resistente ribadiva il contenuto delle proprie deduzioni.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio esamina le sollevate eccezioni d'incompetenza dell'A.B.F..
 - 1.1. Parte resistente sostiene che la controversia non sarebbe di competenza dell'Arbitro in quanto l'art. 121 D.L. 34/2020, convertito

in L. 77/2020, descrive una disciplina di carattere tributario, stabilendo che i beneficiari delle detrazioni possono cedere il credito d'imposta, per quanto qui rileva, equivalente all'ammontare dell'importo loro dovuto ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La disposizione innanzi citata appare finalizzata a far ottenere al cedente immediata liquidità ed al cessionario il corrispettivo per il servizio che rende, in quanto egli corrisponde al cedente un importo inferiore rispetto al valore nominale del credito.

- 1.1.2. Rilevato il carattere finanziario del rapporto, il Collegio osserva che occorre verificare se la controversia verta sulla formazione e sul riconoscimento del credito d'imposta, ipotesi in cui va valutata la corretta applicazione ed interpretazione della norma tributaria, o se la questione attiene al comportamento del contraente nell'esecuzione del negozio.

Nel primo caso l'A.B.F. non è competente a decidere, per le motivazioni addotte dalla resistente, alle quali ci si riporta, ma se è controverso il comportamento di parte contraente nell'esecuzione del negozio finanziario, non vi è dubbio che la questione rientra nella competenza dell'Arbitro, essendo finalizzata a verificare se il cessionario abbia agito in buona fede e correttamente nel corso delle trattative.

In ragione di quanto innanzi osservato, il Collegio di Coordinamento¹ ha risolto il contrasto tra le decisioni dei Collegi territoriali, affermando: *“La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti d'imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta.”*

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la resistente non contesta l'applicabilità o l'interpretazione data alla norma di carattere tributario, ma sostiene che il rigetto della pratica è stato causato dall'inadempimento della società ricorrente, senza tuttavia provarlo.

E' fuor di dubbio, infatti, che nessun valore può annettersi al *file* allegato dalla resistente, dal quale non si evince il destinatario della richiesta d'interazione documentale, né l'epoca dell'invio e neppure l'intestazione di chi richiedeva la plurima documentazione.

- 1.2. Neppure è condivisibile la seconda eccezione d'incompetenza dell'ABF.

¹ V. decisione del 13 giugno 2022.

A riguardo il Collegio osserva che la norma tributaria prescrive² la possibilità di cedere il credito d'imposta *"...con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."*

Ne consegue che ai fini che occupano non rileva il richiamo operato dalla resistente alle "disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", tenuto conto che l'art. 121 D.L. 34/2000 non individua quali possibili cessionari solo gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma al contrario dispone che il credito d'imposta possa essere ceduto ad "altri soggetti" e tra questi indica gli istituti di credito e gli altri intermediari, senza con ciò solo escludere che il negozio possa essere concluso con altri soggetti.

Sicché B, anche se intermediario solo con riferimento al servizio "xxxx", rientra comunque nella generica categoria "altri soggetti" cui può essere ceduto il credito d'imposta.

Ne consegue che non è condivisibile il prospettato profilo d'incompetenza dell'Arbitro.

2. Nel merito il Collegio osserva che parte ricorrente ha provato essere in corso trattative con B per la cessione del credito d'imposta, come desumibile dall'inserimento della proposta sul portale dell'Agenzia delle Entrate e su quello della resistente, nonché dalle mail intervenute tra le parti.
 - 2.1. Il 12/04/2022 A chiedeva a B informazioni sulla proposta di cessione inoltrata il 02/02/2022, posto che questa figurava "in lavorazione" sul portale della resistente; in pari data la resistente si rivolgeva al referente perché verificasse lo stato della pratica, precisando: *"il cliente ad oggi non ha ricevuto nessuna comunicazione, mail integrazione documenti"*.
 - 2.1.1. Il 14/04/2022, A inviava ulteriore mail alla resistente con la quale, fatto riferimento a precedente interlocuzione telefonica, chiedeva nuovamente di conoscere l'esito della proposta inviata il 02/02/2022, ribadendo che la stessa figurava "in attesa di accettazione", sul sito dell'Agenzia delle Entrate e "in lavorazione" su quello di B. Nell'occasione la ricorrente affermava nuovamente di non aver ricevuto mail con richieste di integrazione documentale. Sempre il 14/04/2022, la resistente riscontrava la mail ricevuta ed asseriva che la richiesta d'integrazione *"a noi risulta inviata il 11/3 all'indirizzo che ci ha fornito con la pratica"*, aggiungendo *"Ormai la pratica è rifiutata così come i crediti su ade"* e precisando: *"Dalla data di riapertura del servizio il 7/3 *** non acquista più crediti derivanti da cessioni successive alla prima..."*.

² V. art. 121, lett. B) D.L. 34/2020

Il 03/05/2022, B comunicava formalmente di rifiutare la proposta cessione del credito d'imposta.

- 2.2. I dati in precedenza ricordati provano, dunque, che tra le parti erano da tempo in corso trattative per perfezionare il contratto e che parte ricorrente nutriveva legittime aspettative di accoglimento della proposta, in quanto B aveva accettato la cessione del credito d'imposta relativo al primo SAL dello stesso appalto, circostanza non contestata dalla resistente e quindi certa.
- 2.3. Del pari evidente è che alcuna valenza probatoria può annettersi al *file* prodotto da B, dalla stessa allegato alla mail del 14/04/2022 e prodotto in atti. Il *file* non indica il destinatario né, quanto meno, la data d'invio, dati entrambi semplicemente dichiarati. Deve allora convenirsi che l'interruzione delle trattative appare del tutto ingiustificato ed espressione del comportamento non corretto della resistente, il che consente di ritenere che la stessa sia responsabile ai sensi dell'art.1337 c.c..
3. Parte ricorrente chiede le venga risarcito il danno conseguente all'illegittima interruzione delle trattative e lo quantifica in €. 42.713,78, equivalente alla differenza tra la proposta concordata con la resistente³ e la cessione accettata da Omega⁴, oltre alle spese di commissione. A riguardo va osservato che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio⁵ cui si uniforma l'A.B.F.⁶, in caso di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è perimetrato nel cosiddetto interesse negativo, costituito dalle spese sostenute nel corso delle trattative illegittimamente interrotte (danno emergente) e/o dalla perdita di occasioni per stipulare con altri il contratto, a condizioni ugualmente o maggiormente vantaggiose (lucro cessante).
- 3.1. La ricorrente chiede, invece, il riconoscimento del danno conseguente al cosiddetto interesse positivo, relativo cioè al maggior utile che avrebbe realizzato se le trattative non fossero state ingiustamente interrotte, ma in tale prospettiva il pregiudizio non può essere riconosciuto.
- 3.2. Il risarcimento per l'accertato ingiusto comportamento di parte resistente può essere liquidato solo in via equitativa e si liquida in €. 2.000,00.
4. Non possono essere rifeuse le spese legali, atteso che la ricorrente non ha provato averle corrisposte.
- In proposito il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6167/2014, ha affermato il seguente principio: *"...il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono*

³ La resistente avrebbe acquistato il credito al 102% del valore nominale e quindi per 509.252,81.

⁴ Il contratto versato in atti stipulato dalla ricorrente con altro intermediario evidenzia che l'Istituto di credito acquistò il credito a 95% del suo valore nominale ed applicò una commissione d'incasso di 7.765,06.

⁵ *Ex plurimis*: Cass. Civ., Sez. III, sent. 15147/2022

⁶ ABF, Collegio Roma, decisione n. 6584 del 27/04/2022.

l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defenzionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI